

N. XXX /2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della
dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

XXXX XXXXX

con gli avv. MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI e BIANZANI
LARA

- RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del legale rappresentante *pro tempore*
con la dott.ssa XXXX XXXXX ai sensi dell'art. 417-*bis* c.p.c.

- RESISTENTE

Oggetto: retribuzione

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 31.03.2022 Tiziana Scerra ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del Ministero dell'Istruzione al versamento di Euro 5.144,88 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001, maturata nel corso dei servizi svolti per il convenuto nel periodo dal 12.04.2018 al 30.06.2021, come dettagliati nell'atto introduttivo del giudizio.

A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato di aver lavorato come docente per il Ministero dell'Istruzione in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato e di avere diritto alla corresponsione dell'emolumento citato, previsto dalla





contrattazione collettiva con l'espresso obiettivo di valorizzare professionalmente la funzione di docente, senza distinzione tra categorie di lavoratori.

Ha contestato il rifiuto opposto dal resistente, fondato su un'errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 CCNL 15.03.2001 e 25 CCNI 31.08.1999, evidenziando:

- che il richiamo alla disciplina del 1999 aveva l'esclusiva finalità di individuare le modalità di calcolo e corresponsione delle somme, senza limitare il novero dei destinatari delle medesime ed in particolare senza escludere i docenti assunti per supplenze "brevi e saltuarie" (ossia non annuali);

- che, in ogni caso, tale lettura della disciplina, in assenza di ragioni oggettive che giustificassero una diversità di trattamento tra docenti in base alla natura del contratto sottoscritto, si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE, direttamente applicabile.

Con memoria di costituzione il Ministero dell'Istruzione ha chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle ragioni avversarie, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNI 31.08.1999 e 4 l. 142/1999.

In subordine ha chiesto rideterminarsi la somma dovuta, in ragione dell'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, così come previsto anche per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'art. 39, comma 10, CCNL Comparto Scuola 2007.

In ogni caso ha precisato che la controparte aveva già ricevuto il pagamento della retribuzione professionale docenti con riferimento ai servizi svolti dal 14.09.2020 al 17.09.2020 – pur non avendone diritto – e dal 13.10.2020 al 30.06.2021, trattandosi in quest'ultimo caso di supplenza rientrante nelle tipologie di cui all'art. 25 CCNI 31.08.1999.

Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.

Deve innanzitutto essere accertato il diritto alla ricorrente alla percezione dell'emolumento richiesto per tutto il periodo oggetto di domanda, in condizioni analoghe a quelle previste per i docenti assunti a tempo indeterminato.

Sia sufficiente, sul punto, richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il condivisibile principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale: "*L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che*





attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo"(Cass., sez. lav., sent. 27.7.2018, n. 20015).

Ne consegue la fondatezza della domanda di parte ricorrente con riferimento all'*an* della pretesa creditoria.

In ordine al *quantum* oggetto di contesa deve ritenersi fondata la deduzione di parte resistente relativa alla necessaria parametrizzazione del dovuto all'orario di lavoro osservato dalla docente, posto che, in caso contrario, si verrebbe a creare una cd. discriminazione alla rovescia nei confronti dei colleghi assunti a tempo indeterminato *part time* per i quali vige la regola della proporzionalità del trattamento economico rispetto alla prestazione lavorativa, di cui all'art. 39, comma 10, CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.

La stessa ricorrente, d'altro canto, ha ammesso l'errore di calcolo effettuato in ricorso, senza computare tale riduzione, e ha emendato il conteggio delle spettanze oggetto di domanda, nell'ambito delle note autorizzate conclusive.

Non possono, invece, essere accolte le ulteriori contestazioni ministeriali.

Dalla comparazione del contenuto del ricorso e della memoria si evince che non vi è difformità nella descrizione dei contratti di lavoro sottoscritti dalla docente (né in punto di durata, né in punto di orario) né nell'individuazione della somma giornalmente dovuta per il titolo oggetto di causa, cioè 5,82 Euro nell'ipotesi di orario settimanale pieno (25 ore) e 4,66 Euro nell'ipotesi di *part time* a 20 ore settimanali.

Nello specifico, entrambe le parti hanno dato atto dello svolgimento dei seguenti periodi di lavoro della ricorrente: dal 12/04/2018 al 27/04/2018, 28/04/2018 al 14/05/2018, dal 15/05/2018 al 21/05/2018, dal 22/05/2018 al 29/05/2018, dal 06/06/2018 al 29/06/2018, dal 24/09/2018 all'01/10/2018, dal 02/10/2018 al 30/11/2018, dal 03/12/2018 al 07/12/2018, dal 10/12/2018 al 21/12/2018, dal 07/01/2019 al 07/01/2019, dall'08/01/2019





al 22/01/2019, dal 23/01/2019 al 10/02/2019 dall'11/02/2019 all'08/06/2019, dal 09/06/2019 al 18/06/2019, dal 19/06/2019 al 28/06/2019, dal 06/12/2019 al 20/12/2019, dal 21/12/2019 al 28/02/2020, dal 29/02/2020 al 03/05/2020, dal 04/05/2020 al 26/06/2020, dal 14/09/2020 al 17/09/2020, dal 21/09/2020 al 02/10/2020, e dal 13/10/2020 al 30/06/2021 con orario completo di cattedra, corrispondente a 25 ore settimanali; dal 17/09/2019 al 31/10/2019 e dall'01/11/2019 al 29/11/2019 con 20 ore settimanali di insegnamento.

Ciò posto, è sufficiente un mero calcolo matematico dei giorni indicati per verificare la correttezza del conteggio prodotto dalla ricorrente con note del 8.04.2023 ed in particolare:

- 811 giorni con riferimento ai periodi di servizio a 25 ore settimanali, corrispondenti ad una retribuzione professionale docenti pari ad Euro 4.720,02 Euro (= 811x5,82);
- 74 giorni con riferimento ai periodi di servizio a 20 ore settimanali, corrispondenti ad una retribuzione professionale pari a Euro 344,84 (= 74x4,66).

Parte resistente, pur essendone onerata, ha solo dedotto di aver già provveduto a versare una parte delle somme, nei periodi 14.09.2020/17.09.2020 e 13.10.2020/30.06.2021, ma non ha dimostrato di aver effettuato i pagamenti, limitandosi a produrre un mero prospetto emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, certamente inidoneo a tal fine, anche a fronte delle contestazioni della ricorrente.

D'altro canto la circostanza sostenuta dal Ministero confligge con le risultanze dei cedolini paga in atti, prodotti dalla ricorrente (doc. 2), con riferimento ai quali non sono state formulate particolari contestazioni.

Sono dunque certamente dovuti alla ricorrente Euro 5.064,86 complessivi, oltre accessori nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

L'accoglimento solo parziale dell'originaria domanda, modificata in corso di causa, e la natura interpretativa della questione giuridica oggetto del giudizio giustificano la compensazione per 1/3 delle spese di lite. I residui 2/3 seguono il principio della soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria; con distrazione a favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.





Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- 1 – accerta il diritto di XXXX XXXXX alla percezione dell'emolumento denominato "retribuzione professionale docenti" previsto dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 con riferimento ai servizi prestati alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione dal 12.04.2018 al 30.06.2021, come dettagliati in ricorso, in proporzione all'orario di lavoro osservato;
- 2 – per l'effetto condanna parte resistente a versare in favore di parte ricorrente l'importo di Euro 5.064,86, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- 3 – compensa per un terzo le spese di lite e condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente i residui 2/3, che si liquidano complessivamente in Euro 1.400, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 13/04/2023

il Giudice del lavoro

XXXX XXXXX

